



CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO COMUNALE
DI CAVALLERMAGGIORE

Approvato con DCC n. 11 dell'8 aprile 2015

ALLEGATO "B"

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

1. Oggetto
2. Definizioni
3. Finalità
4. Trattamento dei dati personali

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

5. Notificazione
6. Responsabile
7. Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
8. Accesso ai sistemi

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
10. Obblighi degli operatori
11. Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

12. Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti all'utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

13. Sicurezza dei dati
14. Cessazione del trattamento dei dati
15. Limiti alla utilizzazione dei dati personali
16. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

17. Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

18. Tutela

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

19. Modifiche regolamentari

20. Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante sistemi di videosorveglianza nel territorio urbano del Comune di Cavallermaggiore.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, ed eventuali aggiornamenti.
3. Vengono inoltre osservate le “Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento del Garante Privacy 8 aprile 2010” redatte dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia in collaborazione con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e le direttive del Ministero dell’Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. Per “banca dati”, il complesso dei dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b. Per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
 - c. Per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificato o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
 - d. Per “titolare”, l’Ente Comune di Cavallermaggiore, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e. Per “Responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f. Per “Incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g. Per “Interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h. Per “Comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. Per “Diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- j. Per "Dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato o identificabile;
- k. Per "Blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità

1. Il regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sul territorio, gestito ed impiegato dal Comune di Cavallermaggiore, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Presso la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale di Cavallermaggiore sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e per la visione delle immagini videoregistrate su idonei supporti dalle telecamere non collegate direttamente.
3. Le garanzie di cui al precedente comma 1 sono altresì assicurate relativamente alla potenziale installazione di monitor per la visione delle immagini presso la Centrale Operativa dei Carabinieri di Savigliano o della Questura di Cuneo.
4. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni nel rispetto dei principi di:
 - **Liceità:** rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
 - **Necessità:** con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza;
 - **Proporzionalità:** sistemi attuati con attenta valutazione;
 - **Finalità:** attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Cavallermaggiore, in particolare dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dalla normativa regionale, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale e delle forze di Polizia dello Stato costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione del personale delle forze di Polizia, locali o statali, impiegato nel controllo del territorio.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare

maggior sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008:

- . a tutelare i beni mobili ed immobili di proprietà comunale o in gestione all'Amministrazione Comunale e a prevenire e reprimere eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento;
- . al controllo di determinate aree ai fini della tutela di coloro che più necessitano di attenzione. Bambini, adolescenti ed anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- . alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali o di sostanze pericolose nonché a monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- . al monitoraggio ed alla gestione del traffico veicolare e pedonale;
- . all'utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali;
- . all'acquisizione di prove e/o indizi inerenti l'attività di Polizia Giudiziaria;
- . quale strumento per le attività di protezione civile;
- . alla rilevazione di infrazioni al Codice della Strada, da attuarsi nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;
- . quale potenziale strumento costituente sistema integrato della sicurezza fra Polizie Locali e di Stato.

4. I sistemi di videosorveglianza comporteranno esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Stato dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), per effettuare i controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni Pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

1. Il Comune di Cavallermaggiore nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Comandante del Servizio di Polizia Municipale incaricato è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, delle disposizioni del presente regolamento nonché dalle linee guida e prescrizioni impartite dal Garante Privacy.

Art. 7 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza preferibilmente nell'ambito degli operatori della Polizia Municipale. Gli incaricati possono essere nominati anche tra il personale addetto ai servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente o per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
3. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e la conservazione delle password ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 8 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso alle postazioni ed al sistema di visualizzazione dei dati registrati è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password per l'accesso al sistema. Per le telecamere che effettuano registrazioni in sito dovranno essere individuate idonee misure al fine di garantire il prelievo e la conservazione delle schede e supporti informatici di conservazione delle immagini.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 9 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto del trattamento sono:
 - a. Trattati in modo lecito e secondo certezza;

b. Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c. Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d. Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

e. Trattati, con riferimento alla finalità dei flussi di traffico, di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettera d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono tecnicamente riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso il Comando di Polizia Municipale oppure registrati su apposito supporto che verrà scaricato periodicamente. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente regolamento.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un periodo di tempo non superiore a tre giorni successivi alla rilevazione presso la centrale operativa, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

5. Nei casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione dei dati per un periodo superiore a quello indicato nel precedente comma 4, si dovrà chiedere espressa autorizzazione al Garante e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo cui venga confermato tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso.

Art. 10 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità, per il conseguimento delle finalità

di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.

Art. 11 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Cavallermaggiore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, affigge un'adeguata segnaletica nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere con la quale gli interessati vengono informati che si trovano in una zona videosorvegliata.

2. Il Comune di Cavallermaggiore, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di 10 giorni, mediante affissione di appositi manifesti informativi e /o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a. Di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b. Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c. Di ottenere a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, fino ad un massimo di 90 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità e se ricorre un altro giustificato motivo:

c/1. La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, sulle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno 90 giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

c/2. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d. Di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al precedente comma 1, lettera c), numero c/1, può essere richiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni.

6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALL'UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 9, comma 3.

2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

- a. Distrutti;
- b. Conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 – Limiti alla utilizzabilità dei dati

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 – Comunicazioni

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Cavallermaggiore a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per le funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per finalità di difesa o sicurezza per lo stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 6.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di emanazione di nuovi provvedimenti o modifiche normative in materia dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità a tutela della privacy o atti regolamentari generali del consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. All'emanazione ed aggiornamento degli indirizzi attuativi e/o vincolati provvederà la Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore al compimento del periodo di pubblicazione della delibera di approvazione ai sensi delle norme del vigente Statuto Comunale, sul sito web del Comune di Cavallermaggiore.